



**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 9 del 21.2.2011

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED]

L'anno 2010 addì [REDACTED] del mese di [REDACTED] in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	✓	
Erriquez Giuseppe - Esperto	✓	
Ignone Antonio - Esperto	✓	
Porta Giovanni - OO.SS.	✓	
Ribezzo Pasquale- Esperto		✓
Pellè Cosimo - Esperto		✓
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	✓	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	✓	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro	✓	
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	✓	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroiilli, Segretario redigente.

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Visto il D.M. n. 37/2008;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Foggia;
- Vista la relazione istruttoria;

- Ritenuto che:**

- La disciplina civilistica in merito al contratto di associazione in partecipazione (disciplinati dagli artt. 2549 e segg.), non prevede la registrazione;
- Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 13, "Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte di registro", non prevede l'obbligatorietà della registrazione di questo tipo di contratto, anche se contempla la tariffa di registrazione (che deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula qualora vi fosse la volontà), nell'allegata tariffa all'art. 2, comma 2;
- Il contratto di associazione tra la ditta ricorrente ed il Responsabile Tecnico è stato stipulato in data 10.5.2006 per la durata di anni due;
- Il D.M. 37/2008, ha portato a due anni il periodo di inserimento e pertanto, constatati gli atti a corredo del ricorso, il Sig. [REDACTED] può essere abilitato allo svolgimento delle attività di cui le lett. B) e G), come da sua richiesta, ma non per la lett. C), atteso che il diploma posseduto, non consente tale abilitazione, se non ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del D.M. 37/2008;
- L'orientamento della C.P.A. di Foggia relativo al riconoscimento delle abilitazioni ai sensi della previgente normativa fino alla data del 30.6.2010, deriva dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 453 del 23.2.2010 con cui venivano emanate indicazioni operative alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato della Regione Puglia;
- Confermata la relazione istruttoria

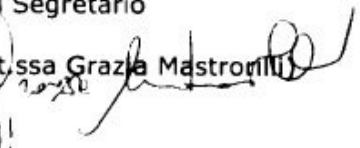
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di accogliere parzialmente il ricorso del Sig. [REDACTED] titolare della [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED] ed autorizzare l'iscrizione solo per le lett. B e G del D.M. 37/2008;
- di notificare il presente atto all'Ufficio delle Entrate competente per territorio, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di bollo previsto dall'art. 19, comma 2, della L.R. N. 6/2005.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.
Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroianni)



Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)

